LEGGE QUADRO PER LA REALIZZAZIONE DEL SISTEMA INTEGRATO DI INTERVENTI E SERVIZI SOCIALI

Art. 14

Progetto di vita delle persone con disabilità

Versione in vigore dal 30 giugno 2024, non più in vigore dal 25 febbraio 2025 · versione 7

RIFERIMENTI NORMATIVI

Atto	Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali
Estremi	Legge 8 novembre 2000, n. 328
Capo	III — Disposizioni per la realizzazione di particolari interventi di integrazione e sostegno sociale
Pubblicazione	Gazzetta Ufficiale del 13 novembre 2000

NOTE DI AGGIORNAMENTO

(3) Il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66 ha disposto (con l'art. 19, comma 6) che le presenti modifiche si applicano a decorrere dal 1° gennaio 2019.

(5) Il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66, come modificato dalla L. 30 dicembre 2018, n. 145, ha disposto (con l'art. 19, comma 6) che le modifiche di cui al comma 2 si applicano a decorrere dal 1° settembre 2019.

(6) Il D.Lgs. 13 aprile 2017, n. 66, come modificato dal D.Lgs. 7 agosto 2019, n. 96, ha disposto (con l'art. 19, comma 2) che le modifiche di cui al comma 2 del presente articolo si applicano a decorrere dal 1° settembre 2019.

(7) Il D.Lgs. 3 maggio 2024, n. 62, ha disposto (con l'art. 40, comma 2) che le presenti modifiche si applicano nei territori interessati dalla sperimentazione di cui all'articolo 33 del suddetto D.Lgs. a decorrere dal 1° gennaio 2025 e, sul restante territorio nazionale, a decorrere dal 1° gennaio 2026.

Fonte del testo: dati aperti ufficiali, licenza CC BY 4.0
Fonti e licenze su iuspedia.it/fonti-e-metodologia. Il testo non ha carattere di ufficialità: fa fede quello pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.

Documento generato da Iuspedia.it il 27 novembre 2026
https://www.iuspedia.it/legge-quadro-per-la-realizzazione-del-sistema-integrato-di-interventi/art-14-progetto-di-vita-delle-persone-con-disabilita/versione/7

Inquadra il QR code per aprire la pagina su Iuspedia.it